

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)93

Vol. 1978/0033

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

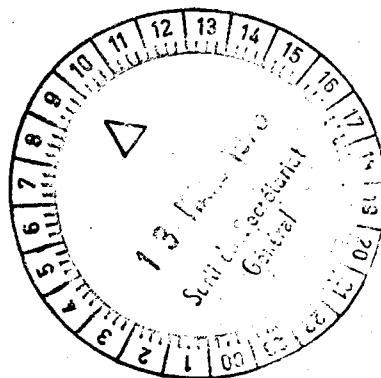
COM(78) 93 def.

Bruxelles, il 9 marzo 1978.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla creazione di un'Agenzia europea di cooperazione

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 93 def.

Creazione di un'Agenzia europea di cooperazione (AEC)

L'attuazione della Convenzione di Lomé e di accordi analoghi (Magreb, Mashrek, Israele) implica per la Commissione l'assunzione di responsabilità di gestione soprattutto nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica. Gran parte di queste responsabilità la inducono ad applicare una politica del personale. Ad essa compete infatti di :

- istituire, mantenere ed animare delegazioni nei paesi in via di sviluppo vincolati alla Comunità da accordi globali e preferenziali di cooperazione ;
- assumere ed amministrare personale messo a disposizione di questi paesi per la cooperazione tecnica ;
- gestire infine un programma di borse negli istituti di formazione degli Stati membri ed associati.

E' indubbio che l'esercizio di tali responsabilità esigeva la creazione di uno strumento ad hoc. Nel 1964 la Commissione si è dotata di tale strumento sotto forma di un organismo di diritto privato che si è rivelato efficace e utile ma che col passare del tempo ha dimostrato di non rispondere interamente alle esigenze.

La presente comunicazione si prefigge dunque i fini seguenti :

- esporre le caratteristiche della struttura creata e le condizioni per il suo funzionamento ;
- spiegare le ragioni per cui tale struttura deve evolvere e in che senso ;
- presentare infine un progetto di testo necessario per la creazione della nuova struttura proposta.

1. STRUMENTO ESISTENTE : ASSOCIAZIONE EUROPEA DI COOPERAZIONE

1°. Origine : la convenzione relativa all'applicazione dell'associazione all'legata al Trattato di Roma

Nella prima fase che va dal 1958 al 1964, i testi in vigore ignoravano completamente le azioni di cooperazione tecnica. I programmi di formazione non esistevano. Per quanto riguarda l'aiuto in capitale esisteva

L'unica preoccupazione di garantire il controllo tecnico relativo all'esecuzione dei progetti finanziati dal FES. Questo compito era affidato esclusivamente agli uffici di consulenza tecnica scelti nella Comunità, vincolati per contratto alla Commissione, e operanti sul posto mediante gruppi di tecnici.

In questa prima fase, non era preso in considerazione il concetto stesso di rappresentanza della Commissione. Gli eventi però dovevano ben presto dimostrare la necessità di andare oltre il semplice ruolo tecnico: era naturale che gli uffici di consulenza tecnica si trovassero a dover rispondere ai governi degli Stati associati su questioni che trascendevano il settore tecnico e che riguardavano i rapporti fra la Commissione e paesi terzi. Gli uffici di consulenza tecnica che per vocazione esercitano una attività a fini di lucro, non erano autorizzati ad assumere una funzione rappresentativa.

2°. Evoluzione : le Convenzioni di Yaoundé I e Yaoundé II

Dal 1964 si è avviata quindi una seconda fase. Sancita ufficialmente, la cooperazione tecnica si è concretata in vasti programmi di formazione e nella messa a disposizione di esperti, nei settori più svariati. Progressivamente, la Commissione ha istituito una rete di 21 "Controllori delegati del FES", ancora in servizio alla fine del 1975.

I Controllori delegati erano assistiti da gruppi di tecnici e da agenti amministrativi e finanziari, per 1/3 costituiti da personale degli uffici di consulenza tecnica che già avevano operato nella fase precedente e per i 2/3 da personale assunto direttamente alla stregua dei Controllori delegati stessi, per mezzo di contratti di lavoro individuali.

Durante questa fase, si è insistito soprattutto sul controllo finanziario e tecnico relativo all'esecuzione dei progetti e dei programmi finanziati dal FES: alla fine del 1975, i gruppi controllavano ogni anno l'esecuzione di 100 licitazioni internazionali, e di 2.000 appalti, contratti e preventivi per 200 milioni di u.c. Di solito veniva riconosciuta la validità della loro azione.

In quel periodo, il personale costituente detti gruppi ammontava a 120 stranieri, di cui 78 di livello universitario (equivalente alla categoria A della Commissione) e 42 di livello non universitario (categoria B). Si trattava prevalentemente di personale tecnico : 11 amministratori, per 67 ingegneri di genio civile o architetti, 30 agronomi e 12 esperti finanziari. A detto personale straniero si aggiungeva il personale assunto sul posto costituito da segretarie, autisti, personale di vigilanza (equivalenti alle categorie C e D della Commissione) per un totale di 320 elementi. La delegazione più esigua comprendeva 2 agenti stranieri, la più numerosa 8, con una media di 6.

Era inevitabile tuttavia che si declinasse la fase successiva, con l'apparire di nuove forme di aiuto (aiuto alimentare, fondo Cheysson, aiuto eccezionale su stanziamenti di bilancio) e la preoccupazione dei governi associati di trattare con la Comunità e la Commissione su tutti gli aspetti della cooperazione.

3°. Struttura di gestione creata nel 1964 : l'AEC

Convinta dell'inopportunità d'iscrivere nel bilancio i posti necessari per fare fronte alle responsabilità di gestione già considerevoli sopra descritte, la Commissione scelse nel 1964 un organismo di diritto privato, istituendo, in base alla legge belga, l'Associazione europea di cooperazione (AEC) cioè un'associazione di diritto internazionale senza scopo di lucro.

Il consiglio di amministrazione dell'AEC è composto di funzionari della Commissione sotto la presidenza del Direttore generale dello sviluppo. L'AEC è incaricata, in virtù di convenzioni concluse con la Commissione, di assumere e gestire non solo il personale relativo ai Controlli delegati ma anche quello relativo alla cooperazione tecnica messo a disposizione dei governi dei paesi associati su loro richiesta : si occupa infine dei borsisti e dei tirocinanti inviati negli istituti di formazione in Belgio.

Il bilancio ed i conti dell'AEC sono approvati e controllati dalla Commissione e verificati dalla Commissione di controllo. L'organico della sede, che si trova a Bruxelles, è di 40 unità della categoria A, B

e C il cui statuto, quantunque diverso, può paragonarsi a quello degli agenti temporanei. Il costo di gestione di detta sede, finanziato mediante una sovvenzione del bilancio della Commissione, non supera il 5 % del totale delle spese operative dell'AEC, finanziate dal FES.

II. MOTIVI CHE INDUCONO A TRASFORMARE LA STRUTTURA ESISTENTE

10. Accentuarsi dell'evoluzione : la Convenzione di Lomé

Mentre permangono le imprescindibili esigenze di gestione connesse con l'entità dei programmi di cooperazione tecnica e di formazione, il 28 febbraio 1975 viene firmata la Convenzione di Lomé che entra in vigore il 1º aprile 1976. Essa sancisce un considerevole aumento della portata geografica della cooperazione, la triplicazione del volume degli aiuti che in quattro anni è destinato a superare i 3 miliardi di unità di conto, l'allargamento, la diversificazione ed il perfezionamento degli aspetti della cooperazione.

E' quindi logico che dietro domanda esplicita degli Stati ACP, abbia inizio una nuova fase già delineatasi alla fine della precedente : seguendo una disposizione specifica della Convenzione di Lomé, vengono soppressi i Controllori delegati del FES e la Commissione istituisce delegazioni in ciascuno Stato ACP interessato. I Delegati si occupano di tutti i rapporti fra la Comunità e lo Stato ACP corrispondente, specie per quanto riguarda le molteplici forme della cooperazione definite dalla Convenzione (scambi commerciali, cooperazione industriale, promozione commerciale, stabilizzazione dei proventi d'esportazione, formazione, cooperazione finanziaria e tecnica) e quelle non contemplate dalla Convenzione (aiuto alimentare, azioni specifiche non previste dalla Convenzione : carne, cereali, ONG). Il ruolo dei Delegati in relazione ai progetti e programmi finanziati dal FES resta tuttavia fondamentale ed anzi aumenta d'importanza : volendo un decentramento rispetto a Bruxelles, i Delegati s'interessano all'istruzione ed alla valutazione dei progetti. Dovranno quindi essere affiancati da economisti ; ad essi competerà di controllare ogni anno l'esecuzione di 200 licitazioni internazionali, di 5.000 appalti, contratti e preventivi che si traducono in pagamenti di 600 milioni di u.c. annui.

In conformità della Convenzione ed in seguito a richieste degli Stati ACP, nel 1976 la Commissione porta da 21 a 41 il numero delle delegazioni. Assume nuovi titolari, forma i loro gruppi, trasferisce il personale per mescolare le nazionalità e conforta con l'esperienza degli anziani l'innovazione dei giovani. Poco resta ancora da mettere a punto per perfezionare una rete di rappresentanza che in normale periodo di funzionamento comprenderà 250 unità in personale straniero delle categorie A e B e 700 unità in personale locale delle categorie C e D.

Ma la politica di Lomé si estende fino ai limiti previsti.

Bisognerà istituire nuove delegazioni negli altri paesi della Africa e del Pacifico che, diventati indipendenti, aderiscono alla Convenzione. Parallelamente, tre paesi del Maghreb, Israele e quattro paesi del Mashrek stipulano con la Comunità accordi di cooperazione allo sviluppo. Questi otto paesi hanno chiesto esplicitamente l'apertura di delegazioni, e la decisione è stata presa per i tre paesi del Maghreb, nel quadro del bilancio 1977. La Commissione ha proposto l'apertura di quattro delegazioni nei paesi del Mashrek e di una delegazione in Israele nel quadro del bilancio del 1978. Infine, la Commissione invia esperti in cooperazione tecnica e promuove azioni di formazione in paesi non associati; i problemi concreti che ciò comporta devono evidentemente essere trattati dagli stessi organi.

2°. Ruolo dei delegati della Commissione

Le funzioni dei delegati della Commissione riguardano tutti gli aspetti della cooperazione nell'ambito e fuori dagli accordi di associazione; il loro ruolo è dunque profondamente diverso da quello dei Controllori delegati delle Convenzioni di Yaoundé e la loro funzione nettamente più delicata. Per ovvi motivi politici, lo spirito di "partnership" che caratterizza la politica di Lomé tende a sostituire la funzione di controllo con quella di consulenza, senza che debba perciò venir trascurata la sorveglianza dell'esecuzione e del buon impiego dei fondi comunitari. E non sempre è facile conciliare questi due aspetti.

I rapporti con le missioni diplomatiche degli Stati membri si consolidano sempre più. Lo stile deliberatamente non diplomatico dei Delegati, la tecnicità dei loro interventi, il carattere concreto e funzionale dei

programmi di cui seguono l'andamento hanno contribuito molto a creare e mantenere un clima di cooperazione che si sviluppa senza incidenti ; scambi sistematici d'informazioni sugli organismi di aiuti bilaterali e comunitari, visite congiunte alle opere finanziate con l'aiuto europeo, inaugurazioni, coordinazione. Con la Convénzione di Lomé, questo aspetto si è persino rafforzato in quanto gli Stati membri hanno mostrato di volere approvare soltanto le realizzazioni comunitarie che siano state accuratamente coordinate con gli organismi di aiuti bilaterali.

Infatti, è stato necessario anche coordinare capillarmente gli sforzi con gli organismi di aiuto dei paesi terzi (soprattutto arabi ma anche Stati Uniti, Canada, ecc...) e con le organizzazioni internazionali, coordinazione nella quale la Commissione sostiene un ruolo di primo piano, a Bruxelles mediante i suoi servizi e sul posto attraverso i Delegati. L'organizzazione di numerosi co-finanziamenti con la BIRS, con gli organismi di aiuti americani, canadese, arabi e degli Stati membri ha anche permesso alla Commissione, in diverse occasioni, di assumere un ruolo-guida che ha comportato il ricorso alle procedure del FES ed ai servizi dei Delegati per il controllo, a nome e per conto di tutti i finanziatori, dell'esecuzione dei progetti co-finanziati. Tale evoluzione tende perfino ad accentuarsi in quanto il numero dei grandi progetti aumenta, mentre compaiono i fondi arabi in seguito alla fiducia accordata alla Commissione per via della sua nota e apprezzata politica "triangolare".

3°. Ragioni e principi di trasformazione strutturale

Se si tiene conto di questo andamento evolutivo, non si può negare che l'esercizio di tali responsabilità in nome e per conto della Commissione e dei suoi Delegati abbia qualcosa di sorprendente per non dire irritante quando si deve compiere per il tramite e sotto il controllo amministrativo di una società privata. E' altresì irritante che l'intervento di tale "società privata" induca la Comunità a pagare, secondo il diritto comune, imposte ad uno Stato membro su somme provenienti da contributi degli altri e domani dal bilancio comunitario (a titolo di stipendio del personale dell'AEC, dei Delegati, delle prestazioni, ecc...). E' chiaro che i fatti stessi e il loro evolversi rendono necessario un profondo mutamento di questo organismo. L'iscrizione in bilancio degli aiuti esterni dalla Comunità, iniziata dal bilancio 1976 con l'aiuto ai PVS non associati, continuata nel bilancio 1978 con l'aiuto ai paesi del Maghreb e del Mashrek, e conclusa con l'iscrizione in bilancio del FES proposta dalla Commissione nel suo memorandum sul rinnovo della

Convenzione di Lomé, può solo confermare e rafforzare la necessità di varare una nuova struttura che dovrà soddisfare tre principi basilari.

a) Qualunque siano le responsabilità assunte e le funzioni esercitate, si tratta di responsabilità e funzioni che concernono in primo luogo la rappresentanza dei poteri pubblici. Per giunta, responsabilità e funzioni derivano da un trattato internazionale. Tra i Delegati della Commissione e la Commissione stessa è dunque opportuno creare un vincolo gerarchico diretto a carattere quasi statutario. Soltanto un organismo pubblico che si sostituisca ad un'associazione privata può consentire il conseguimento di quest'obiettivo.

b) Tale organismo pubblico deve però conservare i vantaggi che hanno reso forte ed efficace l'organizzazione privata, istituita da 12 anni, vale a dire elasticità ed autonomia di gestione. L'esperienza ha confermato che esse sono indispensabili. Si tratta di amministrare, a grande distanza (fra 5.000 e 20.000 km della sede) un personale numericamente ridotto ma altamente qualificato, per il quale i numerosi quotidiani problemi materiali di poca importanza possono essere risolti correttamente solo per mezzo di una organizzazione duttile, comprensiva, dai riflessi pronti.

c) Infine, detto organismo deve servire ad organizzare una vera politica di mobilità del personale a favore degli agenti e della Commissione stessa, politica che permetta un'osmosi fra il personale della sede centrale e il personale delle sue sedi oltremare. Anche in questo caso, solamente un organismo di diritto pubblico dipendente ed animato dalla Commissione può rendere possibile la necessaria interpenetrazione.

III. NUOVO STRUMENTO PROPOSTO : L'AGENZIA EUROPEA DI COOPERAZIONE

L'andamento evolutivo illustrato a grandi linee, i motivi che propugnano la trasformazione delle strutture esistenti nonché i principi da osservare per disciplinare tale trasformazione, si combinano per giustificare il nuovo organismo di cui si propone la creazione al Parlamento europeo ed al Consiglio : un'agenzia pubblica della Commissione, creata dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato, cui competerebbe la gestione delle seguenti cinque categorie di personale :

- Delegati della Commissione, per i quali si delinea un vincolo statutario con la Commissione con la creazione nel bilancio 1977 di 10 posti di agente temporaneo e con la concessione, nel quadro del bilancio 1978, di altri 3 posti. Tale categoria di personale sarà gestita direttamente dalla Commissione, mentre l'Agenzia si limiterà a garantirne la gestione materiale ;
- consiglieri ed agenti delle delegazioni per i quali sarebbe inopportuno creare un vincolo statutario diretto con la Commissione chiedendo la creazione dei 210 posti corrispondenti nell'organigramma della Commissione. Si tratta di esperti che assolvono, in condizioni di grande mobilità, compiti di carattere tecnico limitati nel tempo e che potrebbero, in considerazione della natura dei programmi da attuare in ciascun paese o dello stato di avanzamento dei lavori di detti programmi, essere trasferiti in un altro paese, oppure chiamati a svolgere altre mansioni (esperti a titolo di cooperazione tecnica messi a disposizione degli Stati), o sostituiti da altri esperti con formazione tecnica diversa ;
- esperti a titolo di cooperazione tecnica messi a disposizione degli Stati beneficiari dell'aiuto comunitario, che ricevono le istruzioni da tali Stati e che quindi sarebbe inconcepibile vincolare direttamente alla Commissione ;
- personale di servizio, con statuto locale, assunto conformemente alle leggi ed ai regolamenti degli Stati nei quali sono chiamati ad esercitare le loro attività.

Il personale della sede dell'Agenzia ha presentato alla Corte di Giustizia una serie di ricorsi volti a farsi riconoscere la qualifica di funzionari pubblici. Al momento opportuno, e tenuto conto della sentenza della Corte, la Commissione avanzerà le sue proposte.

Inoltre, l'Agenzia dovrà partecipare all'esecuzione del programma di borse e tirocini concessi in Belgio ed eventualmente in altri paesi europei, a cittadini dei paesi in via di sviluppo, in particolare nella fase successiva alle azioni di formazione e sul piano sociale : assegnazione negli istituti d'insegnamento ed iscrizione dei candidati, organizzazione dei tirocini, organizzazione dei viaggi, accoglienza dei borsisti ed assistenza fornita per alloggio, ecc...

La Commissione ha quindi l'onore di proporre in allegato un progetto di regolamento del Consiglio relativo alla creazione di un'Agenzia europea di cooperazione.

Il testo stabilisce le condizioni per la creazione della Agenzia, i suoi obiettivi che non differiscono da quelli dell'attuale associazione, la composizione del consiglio di amministrazione, i suoi poteri come pure quelli della direzione, le risorse, le condizioni per la stesura del bilancio, i rendiconti innanzi al Parlamento europeo ed al Consiglio, la verifica delle operazioni da parte della Corte dei Conti, il diritto applicabile ai contratti stipulati dall'Agenzia sotto il controllo della Corte di Giustizia.

Trattandosi di un'agenzia della Commissione, creata per permetterle di assumersi le responsabilità di gestione che le competono nel quadro degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità, il progetto di regolamento del Consiglio rinvia, per le modalità di applicazione, ad un regolamento della Commissione.

Principali caratteristiche del nuovo strumento proposto

a) Il bilancio dell'Agenzia avrà, nelle attuali condizioni, un volume di circa 30 milioni di unità di conto annue, suddivise tra le spese della sede (finanziate dal bilancio della Commissione) e le spese operative oltremare (attualmente finanziate dal FES in attesa dell'iscrizione in bilancio di quest'ultimo a partire dal 1980. Le spese della sede non supereranno il 5% del totale delle spese operative.

b) Il personale dell'Agenzia comprenderà il personale delle delegazioni e quello di cooperazione tecnica messo a disposizione dei governi, su loro richiesta. Il regime applicato al personale verrà determinato sulla base di contratti le cui clausole saranno stabilite dall'Agenzia e sottoposte alla Commissione per approvazione. Tale regime s'ispirerà essenzialmente alle vigenti disposizioni rispettando, evidentemente, il principio del mantenimento dei vantaggi acquisiti.

c) In definitiva, si tratta dunque più della trasformazione giuridica di uno strumento già esistente che della creazione di un nuovo strumento. Il personale esiste, le risorse di bilancio sono state previste. La riforma proposta non implica quindi attualmente alcuna incidenza finanziaria se non una diminuzione della stessa, dato che, con la trasformazione

dell'AEC in un'agenzia pubblica della Commissione, non saranno più dovute le imposte pagate in Belgio e negli altri Stati membri a titolo di reddito del personale di una società privata.

La riforma è però profonda. La Commissione disporrà di un organismo pubblico per l'attuazione di una politica pubblica e non privata. Si porrà fine ad un paradosso che le circostanze avevano imposto ma che l'evoluzione dei fatti e la trasformazione della rappresentanza della Commissione nei paesi in via di sviluppo, nonché la progressiva iscrizione in bilancio degli aiuti esterni della Comunità, hanno completamente rimesso in questione.

relativo alla creazione di un'Agenzia europea di cooperazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere dell'Assemblea,

considerando che la Convenzione ACP-CEE di Lomé, in particolare il protocollo n. 2, ha portato all'apertura negli Stati ACP di 41 delegazioni della Commissione, di cui è necessario gestire il personale nelle migliori condizioni possibili,

considerando che delegazioni della stessa natura saranno aperte in altri paesi vincolati alla Comunità da accordi globali e preferenziali di cooperazione,

considerando che gli Stati ACP nonché altri paesi in via di sviluppo beneficino nel quadro della Convenzione di Lomé, o indipendentemente da essa, di una serie di azioni di assistenza e di cooperazione tecnica finanziate dalla Comunità, e che è opportuno procedere all'assunzione ed alla gestione degli esperti incaricati di compiere tali azioni, nonché all'organizzazione materiale delle azioni di formazione,

considerando che per facilitare l'azione della Commissione e garantire alla gestione degli esperti in servizio oltremare la duttilità, l'efficienza e la mobilità necessarie, è opportuno creare un'Agenzia europea di cooperazione, organo di diritto pubblico comunitario posto sotto la tutela della Commissione e dalla quale riceve le direttive,

Considerando che i poteri d'azione specifici richiesti per istituire detta Agenzia non sono stati previsti nel trattato,

considerando che l'Agenzia è istituita nel quadro delle Comunità europee ed opera nel rispetto del diritto comunitario, conformemente alle direttive che le vengono impartite dalla Commissione e che è opportuno precisare le condizioni in cui si applicano talune disposizioni di portata generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

articolo 1

È istituita un'Agenzia europea di cooperazione, in appresso denominata "L'Agenzia".

articolo 2

L'Agenzia ha il compito di coadiuvare la Commissione per :

a) l'assunzione, l'assegnazione ed la gestione di esperti :

→ messi a disposizione delle delegazioni della Commissione insediate nei paesi in via di sviluppo, vincolate alla Comunità da accordi globali e preferenziali di cooperazione ;

→ destinati a svolgere i compiti di assistenza o di cooperazione tecnica finanziati dalla Comunità a favore dei paesi in via di sviluppo ;

b) la gestione del personale di servizio delle delegazioni, assunto sul posto ;

c) l'esecuzione dei programmi di borse di studio e di tirocinio concesse, in Belgio ed eventualmente in altri paesi europei, a cittadini dei paesi in via di sviluppo, sul piano del proseguimento delle azioni di formazione nonché sul piano sociale.

articolo 3

1. L'Agenzia è un organismo senza scopo di lucro ed è dotata negli Stati membri della più ampia capacità riconosciuta alle persone giuridiche.

2. La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.

articolo 4

L'Agenzia comprende :

- un consiglio d'amministrazione
- un direttore.

articolo 5

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto di un minimo di 5 membri e di un massimo di 13 membri designati dalla Commissione e scelti nell'ambito dei suoi servizi.
2. La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in funzione fino a quando sarà provveduto al rinnovo del mandato o alla loro sostituzione.
3. Il consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente, un amministratore delegato ed un segretario.

articolo 6

Il consiglio d'amministrazione si riunisce con la frequenza richiesta dallo interesse dell'Agenzia ed almeno una volta l'anno. I membri sono convocati dal presidente o dal vicepresidente.

Gli amministratori hanno il diritto di farsi rappresentare da uno dei loro colleghi con un apposito mandato per ogni seduta. Un amministratore può rappresentare soltanto uno dei suoi colleghi.

articolo 7

In caso d'impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore delegato.

articolo 8

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 5

amministratori. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

articolo 9

1. Il consiglio d'amministrazione gestisce l'Agenzia di cui determina gli orientamenti.
2. Esso decide sull'accettazione di qualsiasi legato, donazione e sovvenzione provenienti da altre fonti della Comunità.

articolo 10

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Commissione sulla base di un elenco di candidati presentato dal consiglio d'amministrazione.
2. Il direttore è nominato per una durata massima di 5 anni. Il suo mandato è rinnovabile.

articolo 11

1. Il direttore esegue le decisioni del consiglio d'amministrazione ed è incaricato della gestione giornaliera dell'Agenzia. Egli rappresenta l'Agenzia agli effetti giuridici.
2. Il direttore prepara ed organizza i lavori del consiglio d'amministrazione. Partecipa, con voto consultivo, ai lavori del consiglio d'amministrazione.
3. Il direttore rende conto dell'esecuzione del suo mandato al consiglio d'amministrazione.

articolo 12

1. Il direttore prepara, non oltre il 31 marzo di ogni anno, una relazione generale sulle attività, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive dell'Agenzia e la sottopone al consiglio d'amministrazione.
2. Previa adozione da parte del consiglio d'amministrazione, la relazione è inviata alla Commissione.

articolo 13

Il consiglio d'amministrazione stabilisce, per ogni esercizio finanziario, che coincida con l'anno civile, uno stato delle entrate e delle spese, che deve essere in pareggio.

articolo 14

Le entrate dell'Agenzia sono costituite :

- dalla sovvenzione iscritta nel bilancio delle Comunità europee sotto una linea specifica di bilancio,
- dalla sovvenzione autorizzata dalla Commissione sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo,
- da qualsiasi altra eventuale fonte.

articolo 15

1. Il consiglio d'amministrazione trasmette alla Commissione, non oltre il 31 marzo di ogni anno, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese. La Commissione adotta tale stato di previsione e lo trasmette all'autorità di bilancio unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.
2. Inoltre, la Commissione trasmette tale stato di previsione, a titolo consultivo, al Comitato del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato l'11 luglio 1975, corredato della proposta di finanziamento per la copertura delle spese delle delegazioni.
3. La Commissione approva lo stato delle entrate e delle spese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, adeguandolo alle sovvenzioni assegnate dalle autorità.

articolo 16

Fatte salve le disposizioni del regolamento finanziario generale e del regolamento finanziario del FES, le disposizioni relative alle relazioni dell'Agenzia con la Commissione nonché al regime interno amministrativo e finanziario

applicabile all'Agenzia figurano in un regolamento adottato dalla Commissione, il cui testo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale regolamento stabilirà i principi della gestione finanziaria e dell'esecuzione dello stato di previsione, il controllo delle entrate e delle spese, la stipulazione dei contratti, la tenuta della contabilità e dell'inventario dei beni immobili e mobili.

articolo 17

Le condizioni generali di occupazione, il regime generale delle retribuzioni, delle indennità e degli elementi accessori del personale sono determinati dalla Commissione, analogamente con le disposizioni applicabili agli agenti temporanei delle Comunità.

articolo 18

1. Non oltre il 31 marzo di ogni anno, il consiglio d'amministrazione invia alla Commissione ed alla Corte dei Conti i conti relativi alle entrate e alle spese dell'Agenzia per l'esercizio trascorso.

La Corte dei Conti li esamina alle condizioni previste dall'articolo 206, secondo comma, del Trattato.

2. I conti e la relazione della Corte dei Conti, nonché le osservazioni della Commissione sono presentati al Consiglio e all'Assemblea dalla Commissione non oltre il 31 ottobre. Al consiglio d'amministrazione viene dato atto della gestione finanziaria dell'Agenzia secondo la procedura prevista dall'articolo 206, terzo comma, del Trattato.
3. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese nonché il controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono esercitati dal Controllore finanziario della Commissione.

articolo 19

I membri del consiglio d'amministrazione, il direttore e i membri del personale, nonché qualsiasi persona che partecipi alle attività dell'Agenzia sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono coperte dal segreto professionale.

articolo 20

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile all'Agenzia.

articolo 21

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

Qualsiasi controversia tra l'Agenzia ed il proprio personale è sottomessa alla Corte di giustizia delle Comunità europee entro i limiti e le condizioni definite nello statuto di detto personale.

2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dall'Agenzia o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per le controversie relative al risarcimento di tali danni.

articolo 22

L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione che le impartisce le direttive.

Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, potrebbe essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro, da qualsiasi membro del consiglio d'amministrazione o da qualsiasi terzo direttamente ed individualmente interessato, per un controllo di legalità.

La Commissione è adita entro un termine di quindici giorni dal giorno in cui l'interessato è venuto a conoscenza dell'atto contestato.

La Commissione prende una decisione nel termine di un mese. La mancata decisione entro tale termine equivale ad una decisione implicita di rigetto.

articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Fintantoché il FES non sarà iscritto nel bilancio (vale a dire prima dell'esercizio 1980), la creazione di un'Agenzia europea di cooperazione non provocherà supplementi di spese per il bilancio. Difatti, le spese amministrative della sede dell'attuale AEC vengono finanziate mediante una sovvenzione della Commissione (art. 9430 del bilancio). E' alle medesime condizioni che saranno finanziate anche le future spese della sede dell'Agenzia, previste in circa 2,6 milioni di UCE nel bilancio 1978. Parimenti, le spese operative per le delegazioni nel Magreb, nel Mashrek e in Israele sono iscritte e continueranno ad esserlo nell'articolo 9431 del bilancio (820.000 UCE per l'esercizio 1978, + 379.100 UCE nel cap. 100). Le spese operative delle delegazioni negli Stati ACP sono coperte dagli stanziamenti del FES.
2. La trasformazione dello statuto dell'AEC in Agenzia pubblica comunitaria porterà invece ad un risparmio per il bilancio, poiché cesserà il pagamento al Belgio delle imposte sulle retribuzioni versate agli agenti in servizio a Bruxelles, che sono disciplinati dalla legislazione belga. Sulla base dei dati del bilancio 1978, possiamo valutare tale risparmio in 760.000 UCE.
3. Dal momento in cui il FES verrà iscritto nel bilancio (1° marzo 1980), come lo propone la Commissione nel suo memorandum sui futuri negoziati per il rinnovo della convenzione di Lomé, gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle delegazioni negli Stati ACP dovranno essere iscritti nel bilancio della Commissione, al di fuori del volume dell'aiuto. Poiché non si conosce ancora il numero degli Stati ACP firmatari della futura convenzione, e quindi il numero di delegazioni da mantenere o da aprire, non è possibile indicare in cifre l'incidenza sul bilancio. Possiamo tuttavia menzionare, a titolo indicativo, la spesa sostenuta dal FES nel 1978 per 41 delegazioni, pari a 26,2 milioni di UCE.